

**Capitolo I: ESECUZIONE DEI LAVORI****Art. 48: Comunicazione di inizio dei lavori**

1. Il titolare di permesso di costruire deve comunicare al Servizio la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna al protocollo generale, sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori, almeno sette giorni prima dell'effettivo inizio.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza, di cui al successivo art. 56. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata entro quindici giorni.
3. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
  - a) comunicazione, se dovuta, degli estremi dell'avvenuto deposito della denuncia dei lavori di realizzazione di opere in c.a. e a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno, n. 380;
  - b) comunicazione della nomina di un tecnico abilitato al collaudo statico della struttura ai sensi dell'art. 67 della D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e relative dichiarazioni di accettazione e compatibilità;
  - c) se non inviata precedentemente, documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 6 giugno, n. 380;
  - d) autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale;
  - e) eventuali nulla osta degli Enti erogatori dei servizi, se interessati dai lavori;
  - f) dichiarazioni degli operatori tecnici di cui al comma 2 e 4 del successivo art. 54.
  - g) deposito cauzionale provvisorio (con fidejussione bancaria, polizza assicurativa o deposito presso aziende di credito nazionali) pari all'intero importo presunto delle eventuali opere di ripristino, nel caso di interventi che riguardano strade, spazi e edifici pubblici, anche non comunali.

**Art. 49: Punti fissi di linea e di livello**

- 1 Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova edificazione o che comunque comportino interferenze con spazi pubblici o reti di pubblico servizio, il titolare di provvedimento amministrativo all'esecuzione dei lavori è tenuto a presentare, con la medesima comunicazione di cui al precedente art. 48, la delimitazione delle linee di confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza oggetto degli interventi.
- 2 Il Comune può, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, richiedere la determinazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ai punti di presa dell'acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite da personale del Comune, oppure messo a disposizione dal titolare del provvedimento amministrativo e dall'impresa esecutrice dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale, ed essere espletata da parte degli uffici tecnici comunali entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Dirigente del IV° Dipartimento

*[Firma]*  
Dirigente in carica

4. Delle operazioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da tutte le parti presenti.
5. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza alcun intervento da parte del Comune, i lavori possono essere iniziati. In tal caso il Direttore dei Lavori trasmetterà al Comune una relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, che descriva in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come indicato al medesimo comma 2.


**Art. 50: Vigilanza durante l'esecuzione delle opere**

1. Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Dirigente del Servizio che svolge tale attività avvalendosi degli uffici tecnici comunali e delle strutture sanitarie territoriali.
2. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell'attività e la copia degli elaborati relativi, approvati e timbrati dal Comune, devono essere tenuti in cantiere per ogni verifica da parte degli Uffici Comunali.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del provvedimento amministrativo ad eseguire i lavori, del nominativo del committente, del progettista, del Direttore dei Lavori, dell'impresa esecutrice, del responsabile del cantiere, ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL. La tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
4. Se, in caso di visite di controllo, viene accertata l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

**Art. 51: Conduzione del cantiere**

1. Il titolare di provvedimento amministrativo, il costruttore e il direttore dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze, sono responsabili della conduzione dei lavori, della conformità delle opere al provvedimento amministrativo rilasciato ed alle modalità esecutive ivi stabilite, nonché di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione del D. Lgs 14 agosto 1996 n. 494.
3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, sotto la responsabilità del costruttore. Le recinzioni, in materiale non trasparente, devono essere solidamente ancorate e garantire la sicurezza di chi vi transita. Le porte delle recinzioni devono aprirsi verso l'interno. Gli angoli sporgenti devono essere segnalati con strisce bianche e rosse e muniti di luce rossa di segnalazione da accendersi dal tramonto all'alba o in caso di scarsa visibilità. I ponteggi prospicienti strade e spazi pubblici devono essere recintati o rivestiti da pannelli fino all'altezza di 2,00 m.

Il Dirigente del IV° Dipartimento  
Ing. Guido Imperato



4. Nel caso di interventi nei centri storici, in zone di vincolo ambientale o comunque in edifici che rivestano carattere storico o ambientale, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno essere definite in sede di permesso di costruire, presentando il progetto relativo ai materiali, ai colori ed alle dimensioni, al fine di garantirne la compatibilità.

5. Quando i lavori comportino l'occupazione temporanea di suolo pubblico il costruttore deve munirsi di autorizzazione comunale che stabilirà dimensioni e periodo di permanenza. Se l'occupazione comporta la recinzione di manufatti, cabine, pozzetti di ispezione, centraline di servizi pubblici deve essere comunque garantito il libero e rapido accesso da parte delle Aziende titolari dei servizi.

6. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I lavori esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

7. In caso di interruzione dei lavori, deve essere comunque garantita la sicurezza e l'igiene, liberando il cantiere di materiali polverosi o pericolosi, assicurando il deflusso delle acque e mantenendo in efficienza la recinzione. In caso di inadempienza, il dirigente del Servizio ingiunge gli opportuni provvedimenti, ai sensi del precedente art. 42.

**Art. 52: Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici**

1. Il titolare di provvedimento amministrativo ad eseguire i lavori qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico durante l'esecuzione dei lavori, deve informarne ad horas il Servizio e le competenti Soprintendenze.

2. Contestualmente i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi e lasciare inalterato lo stato dei luoghi, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al D. Lvo 22 gennaio 2004, n. 42.


**Art. 53: Varianti al progetto**

1. Costituiscono varianti essenziali rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i seguenti interventi:

- a) il mutamento della destinazione d'uso come definito dal precedente art. 14;
- b) gli aumenti della cubatura, superiori del 5%, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti dal Ruec;
- c) gli aumenti della superficie utile superiori del 5%;
- d) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, all'altezza dei fabbricati, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;
- e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, di cui ai precedenti articoli da 6 a 10;
- f) le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica, quando non attengano a fatti procedurali.

2. Costituisce altresì variante essenziale, rispetto al progetto approvato, ogni intervento, non ricadente nei casi di cui al comma 1, ove effettuato su immobili sottoposti a vincolo

Il Dirigente del IV° Dipartimento  
Ing. Guido Ingarato



storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali di cui al D. Lvo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le suddette varianti debbono essere richieste e autorizzate prima dell'esecuzione dei relativi lavori e necessitano di un nuovo provvedimento abilitativo, sostitutivo di quello precedente, con l'indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei lavori.

4. Costituiscono varianti non essenziali quelle ricadenti negli altri casi ed in particolare:

a) quelle definite in corso d'opera e comunque non interessanti immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42, quali:

- interventi conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti;
- interventi che non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili;
- interventi che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime.

Tali varianti non necessitano di preventiva approvazione, possono essere eseguite nel corso dei lavori, ma devono comunque essere comunicate con l'ultimazione dei lavori, in un'unica soluzione progettuale, con esplicito riferimento alla rispondenza della variante alle ipotesi di cui al precedente elenco.

b) quelle non ricadenti nei casi di cui al comma 1 e non ricomprese fra quelle sopra definite in corso d'opera.

Tali varianti necessitano di preventivo provvedimento abilitativo prima dell'esecuzione dei relativi lavori. In tal caso esse necessitano di un nuovo provvedimento abilitativo che si affianca al precedente senza modificarne i termini di inizio e di fine dei lavori.

#### **Art. 54: Operatori tecnici all'esecuzione dei lavori**

1. Per tutti gli interventi di cui al precedente articolo 21, i lavori devono essere diretti o collaudati da professionisti abilitati, secondo le rispettive competenze, iscritti ai propri Albi professionali e per i quali non insorgano incompatibilità o sia inibito lo svolgimento dell'attività professionale.

2. La compatibilità all'esercizio della professione ed alla competenza è dichiarata dal professionista con autocertificazione ed allegata alla comunicazione di inizio lavori di cui al precedente art. 48.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente ad impresa idonea, regolarmente iscritta ad una Camera di Commercio, che abbia i titoli professionali, le esperienze e le capacità tecniche ed economiche a svolgere i lavori affidati.

4. Il titolare dell'impresa esecutrice dichiara, con autocertificazione, da allegare alla denuncia di inizio dei lavori di cui al precedente art. 48, di essere in regola con le norme relative ai contributi previdenziali e assicurativi del personale impegnato nei lavori e di rispondere per i danni verso terzi.

5. Il Comune, oltre agli organi ed agli ispettorati di vigilanza, può esercitare, durante tutta la fase dei lavori, il controllo sulle dichiarazioni rese e sulla qualità delle imprese esecutrici, di cui al comma 4 precedente. In caso di violazione di norme di sicurezza, sindacali, o di irregolarità sulle capacità professionali delle imprese o sulle norme in materia di sub-appalti, il dirigente può ordinare la sospensione dei lavori ed informa gli organi di controllo per le sanzioni di legge.

**Capitolo II: CONCLUSIONE DEI LAVORI****Art. 55: Comunicazione di fine lavori e documentazione per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità**

1. La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal titolo abilitativo e trasmessa al Servizio, entro il termine stabilito, debitamente firmata dal titolare, dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.
2. In riferimento agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, il titolare del provvedimento abilitativo, deve allegare alla comunicazione di fine lavori, i seguenti documenti:
  - a) relazione tecnico-descrittiva di cui al successivo art. 56, delle opere eseguite, debitamente sottoscritta dal direttore dei lavori, anche ai fini dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;
  - b) dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico in cui l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori devono certificare sotto la propria responsabilità, ciascuna per gli obblighi che gli competono, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata in Comune;
  - c) attestato di certificazione energetica dell'edificio che dichiara la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri caratteristici dell'edificio, ai fini del contenimento dei consumi, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 19 agosto 2005, n. 192, emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE;
  - d) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od a struttura metallica, ai sensi degli artt. 58 e 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  - e) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
  - f) richiesta di accatastamento dell'edificio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
  - g) certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VV.F.) o dichiarazione del direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;
  - h) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del Testo unico;
  - i) dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto resa ai sensi dell'art. 11 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche) ed in ottemperanza all'art. 82 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  - j) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
  - k) autorizzazione all'allacciamento degli scarichi provenienti dai fabbricati alla fognatura comunale per gli insediamenti civili, o in assenza di pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico delle acque reflue secondo le disposizioni della Legge 319/76.
3. Con determina del dirigente del Servizio, sono stabiliti i documenti da allegare all'istanza di certificato di abitabilità anche per le costruzioni esistenti ed in assenza di opere. In sede di istanza il titolare può sanare eventuali difformità tra i lavori eseguiti e quelli

Dirigente del IV° Dipartimento

G. Gulis Imperato



5. Qualora in sede di controllo, disposto a campione, delle opere eseguite vengano riscontrate difformità con quanto dichiarato nella relazione tecnico-descrittiva di cui al precedente art. 56, il dirigente del Servizio comunica le risultanze negative del controllo al richiedente invitando lo stesso a produrre, entro un termine prefissato, le proprie controdeduzioni, riservandosi ogni altra successiva azione.

6. Trascorso senza riscontro il termine assegnato, ovvero riscontrando la permanenza di risultanze negative, il dirigente del Servizio dispone la rimozione delle cause e l'esecuzione di opere indispensabili ai fini della rispondenza ai requisiti essenziali, assegnando un tempo congruo ed informando contestualmente l'autorità giudiziaria e l'ordine professionale di appartenenza del Direttore dei lavori e del collaudatore.

7. I criteri di scelta delle opere edilizie per le quali si procede al controllo a campione, le modalità e le procedure per la definizione del campione stesso, sono stabilite con delibera della Giunta Municipale.

**Art. 58: Dichiarazione di inabitabilità**

1. Il dirigente del Servizio, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso.

2. L'ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all'effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Ruec e/o dichiarato nella relativa tecnico-descrittiva, di cui al precedente art. 56.

3. Per le abitazioni esistenti, il dirigente può dichiarare inabitabile una costruzione o parte di essa, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- a) condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b) alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
- c) insufficienti requisiti di superficie o di altezza di cui alle schede L1 e L2 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
- d) insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione e umidità relative) ed illuminazione di cui alle schede H8, H9, H10, H11 e H12 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
- e) mancata disponibilità di acqua potabile di cui alla scheda H4 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
- f) assenza di servizi igienici di cui alla scheda L3 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
- g) mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue di cui alle schede H5 e H6 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale.


Il Dirigente del IV Dipartimento  
[Firma]  
[Firma]

### **Capitolo III: VIGILANZA SUI LAVORI**

#### **Art. 59: Vigilanza sui lavori**

1. Il controllo sul territorio dell'esecuzione dei lavori è demandata al Servizio competente che si avvale degli organi di vigilanza municipale.
2. In caso di verifica dell'esecuzione dei lavori in assenza dei provvedimenti abilitativi di cui all'art. 21 o in difformità degli stessi, gli organi di vigilanza comunicano al Servizio con relazione scritta le violazioni accertate.
3. Il dirigente del Servizio dispone i controlli tecnici necessari ed in caso di verifica positiva sospende i lavori ed assegna al titolare del provvedimento o al titolare di diritto sul bene un congruo termine necessario per dotarsi di provvedimento abilitativo, se le opere sono conformi agli strumenti urbanistici ed a leggi e regolamenti vigenti, o per rimuovere o adeguare le opere illegittimamente realizzate.
4. Trascorso senza riscontro positivo il termine assegnato, il dirigente del Servizio applica le procedure e le sanzioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il Dirigente del IV° Dipartimento  
Ing. ~~Luca Izzetato~~



uec

**PARTE QUARTA: NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA  
CIMITERIALE**

ente

i cui  
con

itiva  
e un  
iono  
e o

a le

*Jean-Michel Folon: La mémoire*

il Dirigente del IV° Dipartimento  
ing. Elio Imparato



**Capitolo I: DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 60: Ambito legislativo di riferimento**

1. Le attività edilizie cimiteriali ed i relativi procedimenti tecnico-amministrativi sono disciplinati dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Campania, dalla L. R. 24 novembre 2001, n. 12, dalle disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sorrento approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 122 del 03.09.2004.

**Art. 61: Tipi di sepoltura in concessione**

1. Il cimitero può avere campi destinati alle inumazioni e aree destinate alla edificazione di manufatti funerari (individuali, familiari e per collettività).
2. Il Comune concede, nei limiti e con le modalità previste Regolamento di Polizia Mortuaria, sia a privati cittadini che ad Enti religiosi e civili, giuridicamente riconosciuti, che abbiano l'onere della inumazione, tumulazione o conservazione dei resti mortali dei loro associati:
  - a) aree destinate alla costruzione di monumenti, edicole e cappelle, a scopo memoriale, ovvero per la inumazione o tumulazione di feretri, resti mortali o urne cinerarie;
  - b) aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture collettive, sia inumazione che tumulazione di feretri, resti mortali o urne cinerarie;
  - c) aree per l'inumazione distinta purché dotate dei relativi ossari;
  - d) manufatti esistenti per tumulazione e/o inumazione, liberi da salme e resti mortali, condizionati, ove necessario, a specifici obblighi di restauro, consolidamento e/o ristrutturazione, precisati di volta in volta dal provvedimento del Dirigente del Servizio e inserite nell'atto di concessione.

**Art. 62: Titoli abitativi**

1. E' necessario richiedere il permesso di costruire nei seguenti casi:
  - a) costruzione di nuovi manufatti;
  - b) interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici o della superficie utile ovvero mutamento del numero e/o della tipologia delle sepolture;
  - c) demolizione con ricostruzione, in loco o meno;
  - d) demolizione senza ricostruzione.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere redatti nel rispetto plano-volumetrico nonché dimensionale del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Tutti gli interventi che non rientrano nelle categorie di cui al precedente comma 1 e con esclusione della manutenzione ordinaria, così come definita all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 5 del presente Ruec, sono oggetto di denuncia di inizio attività, secondo i modi ed i contenuti previsti dal Ruec e dalla normativa vigente.

Il Dirigente del IV° Dipartimento  
Ing. Carlo Ianniello

**Art. 63: Strutture per la tumulazione collettiva**

1. I nuovi edifici saranno preferibilmente ubicati ai margini dell'impianto cimiteriale e dotati di porticato rivolto verso l'interno dell'area cimiteriale.
2. All'interno degli edifici la distanza minima tra i loculi (frontespizio) non deve essere inferiore a metri 1,50 mentre per i loculi cosiddetti "a fornetto" la distanza minima fra il frontespizio dei loculi non può essere inferiore a metri 2,50. Le medesime distanze minime andranno osservate anche nel caso la pila occupi un solo lato rispetto una parete o qualsiasi ostacolo frontistante.
3. Le scale ed i corridoi devono essere dimensionati in modo da consentire il facile flusso pedonale e di dimensione trasversale minima non inferiore a m. 1,20.
4. Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.
5. Sono ammesse costruzioni ipogee limitatamente ad un livello esclusivamente nell'ambito dell'area di sedime.

**Art. 64: Cappelle, edicole e monumenti**

1. La distanza minima tra i manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti), laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale o piano urbanistico esecutivo, non deve essere inferiore a 1,00 m. In corrispondenza del vano di accesso all'ipogeo la distanza minima non deve essere inferiore a 2,00 m. In corrispondenza del vano di accesso alla cappella la distanza minima non deve essere inferiore a 3,00 m.
2. L'altezza massima dei manufatti, laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale, non deve superare l'altezza media di m. 5,50.
3. I loculi a tumulazione previsti in manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti) se ad altezza superiore a 3,00 m devono essere realizzati in modo da consentire un sicuro e facile accesso agli operatori cimiteriali con apertura diretta dall'esterno.

**Art. 65: Campi di inumazione**

1. I campi di inumazione identificano le parti dei cimiteri costituite da spazi non edificati in cui vengono inumati i feretri contenenti la salma.
2. I campi, suddivisi in riquadri mediante percorsi di servizio e sistemazioni a verde, saranno organizzati con fosse allineate regolarmente su più file, in conformità alle norme costruttive dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale DPR 285/90 così come precisate dal regolamento di Polizia Mortuaria Comunale. I percorsi di servizio avranno larghezza minima pari a 1,20 m, nel caso in cui destinati all'esclusivo uso pedonale, pari a 3,00 m nel caso in cui sia previsto il passaggio di automezzi.

**Art. 66: Piantagioni e tutela degli alberi**

1. Gli alberi esistenti in tutta l'area cimiteriale, caratterizzati da un diametro del fusto misurato a un metro di altezza pari o superiore a cm. 20, sono assoggettati a tutela

conservativa. Gli alberi non possono essere abbattuti senza il nullaosta del Dirigente del Servizio, che verrà rilasciato tenendo conto della sussistenza di condizioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità non altrimenti eliminabili, ovvero per diradamento culturale. E' vietato:

- a) il danneggiamento dei fusti e degli apparati radicali mediante trattamenti chimico-fisici o tranciamento delle radici a distanza inferiore a tre volte la circonferenza del tronco, misurata ad un metro dal suolo;
- b) l'impermeabilizzazione del suolo ad una distanza di almeno metri uno dal colletto degli alberi.

2. La messa a dimora degli alberi e delle piantagioni viene eseguita nelle aiuole riservate e delimitate a tale scopo. Tali aree non devono presentare contiguità con i campi di inumazione e con i manufatti ma essere separate da questi da superfici destinate a transito.

3. Vanno osservate le distanze minime tra le piantagioni ed il fronte di scavo previsto per le inumazioni e le costruzioni.

4. La varietà e la tipologia delle specie arboree e delle piantagioni di nuovo impianto devono appartenere al patrimonio vegetale del paesaggio sorrentino.

5. Le superfici scoperte possono essere sistemate a prato, ovvero vanno sistemate con coperture pacciamanti di origine vegetale (corteccia) o con strati di ghiaia.

**Art. 67: Servizi, parcheggi e punti vendita**

1. I servizi cimiteriali quali la camera mortuaria, l'ossario, gli uffici, i servizi igienici sono ubicati in posizione utile per il disimpegno di molte funzioni sia di tipo tecnico che amministrativo secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali edilizi del Piano. E' ammessa la costruzione di volumi interrati.

2. I nuovi parcheggi destinati alla sosta dei veicoli in uso ai visitatori ed ai fruitori dei servizi saranno realizzati al di fuori del limite dell'area cimiteriale.

3. Nell'ambito di progetti esecutivi di ampliamento potranno essere previsti punti di vendita al dettaglio di fiori, arredi sacri e lumini, ovvero di servizio ai visitatori.

**Art. 68: Manutenzione e sanzioni**

1. L'ordine e la vigilanza del Cimitero competono all'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune gestisce il Cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali nel rispetto del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria Nazionale DPR n. 285 del 10/09/1990 e del Regolamento di polizia mortuaria Comunale.

3. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni in concessione. Per la specificazione degli obblighi che il concessionario è tenuto a rispettare, e alle eventuali sanzioni per i non adempimenti, si applicano le disposizioni dei suddetti Regolamenti di cui al comma 2.

Il Dirigente del IV° Dipartimento  
Ing. Guido Inzerato

4. Qualora qualunque manufatto venga lasciato in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa possa costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, ovvero venir compromesso il decoro del cimitero civico, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla sistemazione dell'opera ovvero alla demolizione, anche in danno ai concessionari inadempienti previa diffida.
5. L'Amministrazione si riserva di demolire le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità previo preavviso di giorni 15 al concessionario.
6. Le aree risultanti delle demolizioni, ovvero i manufatti il cui stato di abbandono ha determinato l'intervento comunale, potranno essere nuovamente riaffidati ad altri concessionari.
7. L'Amministrazione Comunale sanziona le irregolarità edilizie a norma delle disposizioni legislative richiamate nella Parte Sesta del presente Ruec.
8. In caso di decadenza del titolo abilitativo a costruire il Dirigente del Servizio, provvederà all'emanazione della determinazione di annullamento del permesso stesso e della connessa concessione del suolo ed incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché la proprietà delle opere realizzate.

Il Dirigente del IV Dipartimento  
[Firma]

Ruec

ncata  
zioni  
zione  
ione,


re la

o ha  
altri

zioni

derà  
ressa  
ié la

**PARTE QUINTA: REQUISITI DI QUALITÀ ARCHITETTONICA,  
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
E PRESTAZIONI TECNICHE**



*Jean-Michel Folon: Seul*

Dirigente del IV° Dipartimento  
di Imperato

**Capitolo I: OBIETTIVI E CONTENUTI****Art. 69: Linee guida ed obiettivi**

1. Tutti gli interventi, in quanto opere di trasformazione del territorio e nell'ambiente, devono confrontarsi con le tematiche della sostenibilità, dell'ecologia e della bioclimatica. La ristrutturazione di un edificio o di una parte di esso, una nuova edificazione ed in genere ogni intervento edilizio produce ripercussioni sul piano ambientale in termini di emissione di sostanze inquinanti, di consumi energetici e di uso di risorse ambientali non illimitate.
2. Devono essere preferiti interventi ispirati ai principi della bioclimatica considerando, secondo la definizione del Ministero dell'Ambiente, l'edificio come un organismo integrato con il sistema ambientale in cui è collocato.
3. Le linee guida definiscono una serie di categorie prestazionali che individuano i requisiti, richiesti dalle direttive europee vigenti. Il grado di soddisfacimento di questi requisiti determina i diversi livelli di prestazione ai fini del miglioramento della qualità architettonica ed urbana, del contenimento dei consumi energetici, della riduzione del consumo di acqua e di altre risorse naturali.
4. Le linee guida, insieme alle schede di qualità, costituiscono lo strumento di valutazione per consentire la verifica della ecoefficienza di un intervento, nonché per il controllo di qualità in termini di sicurezza, igiene, salubrità, fruibilità e risparmio energetico.

**Art. 70: Requisiti**

1. I requisiti di cui al comma 3 del precedente art. 69 sono essenziali e la loro previsione e verifica è obbligatoria, al fine di garantire la qualità architettonica ed ambientale degli interventi.
2. I livelli di prestazione di ognuno di essi sono definiti, in riferimento alle caratteristiche delle aree territoriali, alle destinazioni d'uso, alle categorie prestazionali della Normativa Tecnico-Prestazionale riportata in allegato e che costituisce parte integrante del presente Ruec, in relazione alle norme nazionali o regionali in materia.
3. La formulazione di ogni requisito comprende:
  - a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;
  - b) il livello di prestazione.
4. Il controllo di qualità è demandato agli operatori degli interventi (dal progettista al collaudatore) sotto le proprie competenze e responsabilità, nelle diverse fasi del processo edilizio ed è commisurato e differenziato in relazione all'entità e alle tipologie di intervento.
5. E' fatta salva la possibilità di autonoma verifica da parte del Comune o degli altri Enti pubblici interessati durante l'esecuzione dei lavori e comunque fino alla verifica di conformità edilizia di cui al precedente art. 56. In caso di inosservanza delle norme previste dai requisiti del presente Ruec o dalle norme nazionali o regionali in materia, si applicano le sanzioni ivi prescritte.